


XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 4127-bis

Legge di bilancio 2017

Emendamenti del Governo 3.09, 17.10, 65.151, 74.483, 74.484, 74.485, 79.09

N. 454 – 22 novembre 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4127-bis

Legge di bilancio 2017

Emendamenti del Governo 3.09, 17.10, 65.151, 74.483, 74.484, 74.485, 79.09

N. 454 – 22 novembre 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Servizio Responsabile

2 066760-2174 / 066760-9455 − ⊠ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

2 066760-3545 / 066760-3685 − ⊠ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Articolo 3-bis (Articolo aggiuntivo 3.09) (Proroga spese di funzionamento uffici giudiziari)
Articolo 17 (emendamento 17.10) (Fondi INAIL ed interventi di riqualificazione di edilizia scolastica)
Articolo 65 (emendamento 65.151) (<i>Utilizzo dei risultati di amministrazione delle province autonome</i>)5
Articolo 74 (emendamento 74.483) (Confisca nei procedimenti reati ambientali – Gruppo ILVA)
Articolo 74 (emendamento 74.484) (<i>Piattaforma informatica per il contrasto del terrorismo</i>)7
Articolo 74 (emendamento 74.485) (Interessi su finanziamenti – Gruppo ILVA) - 8
Articolo 79-bis (Articolo aggiuntivo 79.09) (Misure per la cooperazione internazionale per lo sviluppo)

PREMESSA

Nella seduta del 21 novembre 2016 sono stati presentati alcuni emendamenti del Governo (pacchetto 3), relativi al disegno di legge di bilancio C. 4127-bis, tra cui gli articoli aggiuntivi 3.09 e 79.09 e gli emendamenti 17.10, 65.161, 74.483, 74.484, 74.485.

Gli emendamenti sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e le ulteriori previsioni che presentano profili finanziari.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 3-bis (Articolo aggiuntivo 3.09) (Proroga spese di funzionamento uffici giudiziari)

<u>La norma</u> novella l'art. 21-quinquies del decreto legge n. 83 del 2015, disponendo:

- la proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 del termine entro il quale gli uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria svolti da personale comunale sulla base di accordi o convenzioni conclusi in sede locale;
- che il limite massimo per le autorizzazioni riferite alle suddette attività, per il 2017, venga fissato al 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo n. 1551 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari) dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

<u>L'art. 21-quinquies</u>, comma 3, del DL n. 83/2015, nel testo vigente, prevede che le summenzionate autorizzazioni siano rilasciate nei limiti massimi complessivi del quindici per cento per il 2015 e del 20 per cento per il 2106, della dotazione ordinaria del capitolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>La relazione tecnica</u> afferma che la proposta in esame si rende necessaria per garantire il regolare funzionamento degli uffici giudiziari in ragione della recente entrata in vigore delle disposizioni che, dal 10 settembre 2015, pongono in capo al Ministero della giustizia la gestione delle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie, sostenute in precedenza dalle amministrazioni comunali in applicazione della legge n. 392/1941.

La relazione tecnica riferisce che agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 15 per cento degli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2017, pari ad euro 283.744.369,00 (pertanto il predetto limite del 15 per cento corrisponde ad euro 42.561.655,35).

<u>In merito ai profili di carattere finanziario</u>, non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

Articolo 17 (emendamento 17.10) (Fondi INAIL ed interventi di riqualificazione di edilizia scolastica)

<u>La norma</u> prevede che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano d'impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge n. 153/1969, destini 100 milioni per la realizzazione di nuove strutture scolastiche.

Le Regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione, per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandolo formalmente alla Presidenza del Consiglio del Ministri-Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. A seguito di tali dichiarazioni di disponibilità delle Regioni, con DPCM vengono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione ed assegnate le disponibilità.

<u>La relazione tecnica</u> afferma che dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>In merito ai profili di carattere finanziario</u>, si evidenzia che la disposizione prevede una specifica destinazione della somma di 100 milioni nell'ambito del programma di investimenti immobiliari dell'INAIL. Un'analoga disposizione è stata introdotta dal decreto legge n. 69 del 2013 (art. 18, comma 8), che ha previsto, a valere sul medesimo programma di investimenti dell'INAIL, la destinazione di un importo fino a 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici e di costruzione di nuove scuole.

Poiché la norma in esame individua invece un importo predeterminato in luogo di un limite di spesa, appare opportuno acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle somme in questione per le finalità indicate. Andrebbe altresì precisata l'annualità di riferimento.

Articolo 65 (emendamento 65.151) (Utilizzo dei risultati di amministrazione delle province autonome)

<u>La norma</u> prevede, tra l'atro, che alle Province autonome di Trento e Bolzano siano assegnati spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia per gli anni 2018-2030 (comma 39-*ter*).

L'assegnazione è prevista al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030.

La relativa copertura è disposta mediante l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. Il Fondo è ridotto di 50 milioni di euro nel 2017, 73 milioni di euro nel 2018, 98 milioni di euro nel 2019, 103 milioni di euro nel 2020,101 milioni di euro nel 2021,100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, 65 milioni di euro nel 2031, 38 milioni di euro nel 2032 e 12 milioni di euro nel 2033.

Si dispone altresì che il concorso previsto in capo alla Regione Trentino Alto-Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dall'esercizio 2017 e in termini anche di indebitamento netto a decorrere dal 2018 (ex art. 79 del DPR n. 670/1972) possa essere assicurato mediante contributi a carico dei medesimi enti, da corrispondere anche mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, ad esclusione dei residui perenti e ivi compresi i gettiti arretrati inerenti devoluzioni di tributi erariali. Tali modalità sono subordinate ad intesa tra ciascun ente interessato e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno (comma 39-quater).

<u>La relazione tecnica</u> chiarisce che la stima degli oneri è stata effettuata tenendo conto che la quota di spazi finanziari utilizzata nel primo esercizio è pari a circa il 30 per cento del complesso dei nuovi spazi finanziari assegnati nello stesso anno ossia a circa 50 milioni di euro nel 2017 (a fronte di spazi finanziari per 140 milioni) e circa 30 milioni di

euro negli anni dal 2018 al 2030 (a fronte di spazi finanziari per 100 milioni). Tale percentuale è stata stimata tenendo conto dell'incidenza di lavori di piccole dimensioni realizzabili nell'esercizio ossia in tempi brevi. Negli anni successivi al primo la percentuale degli spazi utilizzata, che fa riferimento a opere pluriennali, è stata determinata sulla base dello sviluppo teorico degli stati avanzamento lavori.

<u>In merito ai profili di carattere finanziario</u>, non si hanno osservazioni da formulare riguardo al comma 39-ter, per il quale è prevista apposita copertura, alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

In merito al comma 39-quater andrebbe confermato che le procedure indicate per le compensazioni previste dalla norma siano idonee ad escludere eventuali effetti di cassa.

Articolo 74 (emendamento 74.483) (Confisca nei procedimenti reati ambientali – Gruppo ILVA)

Normativa vigente. L'articolo 19 del D.Lgs. 231/2001, in tema di confisca, prevede che nei confronti dell'ente (persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire tale tipo di confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

<u>La norma</u> stabilisce che le somme oggetto di confisca, nell'ambito dei procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 231/2001, facenti capo alle società del Gruppo ILVA e alle persone giuridiche operanti anteriormente al commissariamento di ILVA S.p.A. (D.L. 61/2013), dovranno essere destinate al finanziamento di interventi di risanamento e bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale.

La <u>relazione illustrativa</u> chiarisce che la norma in esame fa riferimento ai procedimenti penali pendenti nei confronti delle società del Gruppo ILVA e delle persone giuridiche che, anteriormente al commissariamento di ILVA S.p.A. (D.L. 61/2013), abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione, ovvero direzione e coordinamento delle medesime società. La relazione chiarisce che rientra tra tali procedimenti il processo attualmente pendente avanti al Tribunale di Taranto.

La <u>relazione tecnica</u>, oltre ad illustrare la norma, precisa che le entrate derivanti da confische connesse ad attività illecite, ai sensi del Manuale SEC

2010, costituiscono entrate valide ai fini dell'indebitamento e, pertanto, dalla disposizione non discendono effetti negativi per la finanza pubblica.

Si segnala in proposito che il <u>SEC 2010</u>, par. 6.10 definisce le tipologie di confische che devono essere registrate tra le Altre variazioni di volume e, quindi, non considerate quindi come operazioni economiche (con impatto sull'indebitamento netto): tra queste sono comprese le confische non derivanti da attività illecite. Pertanto le confische derivanti da tali attività sono incluse tra le entrate delle Amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto la norma si limita a precisare la destinazione di somme provenienti da confische e alla luce del trattamento di tali somme ai fini del conto economico della p.a.

Articolo 74 (emendamento 74.484) (Piattaforma informatica per il contrasto del terrorismo)

La norma, ai fini dell'attuazione della Direttiva 2016/681/UE sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) per il contrasto dei reati di terrorismo e dei reati gravi, autorizza la spesa di 5,5 milioni di euro per il 2017 e di 16 milioni di euro per il 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria. Viene, altresì, autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 per la gestione e la manutenzione della piattaforma.

Ai fini della copertura delle suddette autorizzazioni di spesa la disposizione riduce:

- l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente (Tab. A) di competenza del Ministero dell'Economia, di 4,5 milioni a decorrere dal 2019;
- l'accantonamento del fondo speciale di parte capitale (Tab. B) di competenza del Ministero dell'interno, di 5,5 milioni per il 2017 e 16 milioni per il 2018.

La relazione tecnica, ribadisce il contenuto della norma.

<u>In merito ai profili di carattere finanziario</u>, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 74 (emendamento 74.485) (Interessi su finanziamenti – Gruppo ILVA)

Normativa vigente L'art. 1, co. 6-bis del DL n. 191/2015 autorizza l'organo commissariale del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa europea, per un ammontare fino a 600 mln nel 2016 e fino a 200 mln nel 2017.

Sugli importi erogati, secondo modalità stabilite con DM, maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento.

L'<u>art.3, co.1, del DL n. 1/2015</u> autorizza l'organo commissariale ad utilizzare le somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la <u>sottoscrizione di obbligazioni</u> emesse dalla società in amministrazione straordinaria.

La norma stabilisce:

- a) l'incremento del tasso di interesse per il calcolo degli interessi maturati sui finanziamenti statali (la maggiorazione dello *spread* è elevata dal 3 per cento al 4,1 per cento);
- b) che i finanziamenti statali concessi e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni di cui all'art. 3, co. 1, del DL n. 1 del 2015;
- c) che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni siano prioritariamente destinate alla restituzione dei finanziamenti statali per la parte eventualmente erogata.

<u>La relazione tecnica</u>, nell'illustrare le modifiche introdotte, afferma, tra l'altro, quanto segue:

- le modifiche al tasso di interesse e a ulteriori termini e condizioni sono previsti allo scopo di elidere talune potenziali criticità emerse nel quadro della procedura di indagine avviata dalla Commissione Europea in relazione a talune presunte misure di aiuto di Stato a beneficio di Ilva Spa. L'incremento del tasso di interesse assicura la rispondenza alle condizioni di mercato, anche a fronte dei mutamenti del contesto di riferimento intervenuti successivamente all'entrata in vigore del DL n. 191/2015;
- la cessazione dell'efficacia dei finanziamenti concessi e non ancora erogati è funzionale a precisare i meccanismi di coordinamento tra la disciplina dei finanziamenti e quella del prestito obbligazionario, tenuto conto che tali misure sono entrambe funzionali ad assicurare all'organo commissariale di Ilva Spa le risorse finanziarie necessarie ai fini dell'attuazione del piano ambientale della società stessa e sono, quindi, alternativi fra loro;

- la modifica con la quale le risorse rinvenienti dalla sottoscrizione del prestito obbligazionario debbano essere prioritariamente destinate alla restituzione dei Finanziamenti statali costituisce un meccanismo di garanzia collaterale a tutela dei crediti dello Stato.

La RT evidenzia quindi che le proposte concorrono ad assicurare la rispondenza a parametri di mercato delle condizioni applicate ai finanziamenti statali e prevedono che la restituzione dei finanziamenti vada ad incidere su somme che devono confluire in un patrimonio separato di Ilva Spa, destinato in via esclusiva a finalità di carattere ambientale e sanitario.

La relazione conclude affermando che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto la stessa è volta ad allineare le condizioni del finanziamento a quello di mercato prevedendo un regime più favorevole rispetto a quello precedentemente previsto.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Articolo 79-bis (Articolo aggiuntivo 79.09) (Misure per la cooperazione internazionale per lo sviluppo)

La norma, intervenendo sulla legge n. 125/2014:

- a) intervenendo sull'articolo 8, prevede la creazione di un fondo di garanzia, nel limite di 50 milioni di euro, per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti; a tal fine è utilizzata una quota delle risorse del Fondo Rotativo Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 26 della legge n. 227/1977;
- b) inserendo un comma all'articolo 8, stabilisce che le risorse del predetto fondo di garanzia e quelle del Fondo rotativo siano impignorabili;
- c) attraverso la modifica della lett. *c*) dell'art. 27, co. 3, interviene sulle finalità del fondo di garanzia al quale, già a legislazione vigente, è destinata una quota del Fondo rotativo. Viene precisato che tale fondo garantisce prestiti a favore di imprese miste concessi dalla Cassa depositi e prestiti, da banche comunitarie ed extracomunitarie se soggette a vigilanza dell'autorità del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti .

In base al vigente testo della lettera c), il fondo garantisce i prestiti concessi ad imprese italiane per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

La relazione tecnica afferma quanto segue.

In riferimento alla lettera a), la relazione afferma che, complessivamente, considerando le risorse disponibili, la proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza che la garanzia di cui trattasi è considerata non standardizzata ai fini dei conti nazionali e, pertanto, non ha effetto in termini di indebitamento netto.

La relazione evidenzia in particolare che al 30 settembre 2016 le risorse disponibili per nuovi impegni a valere sul sottoconto riferito all'art. 8 della legge n. 125 del 2014 del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo ammontano a 321.858.906,16 euro.

Per quanto riguarda la lettera b), la RT afferma che la modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla lettera c) la RT evidenzia che il meccanismo prefigurato dalla norma è volto a favorire un effetto leva significativo, aumentando il coinvolgimento di soggetti privati nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo. Al 30 settembre 2016 le risorse effettivamente disponibili per nuovi impegni sul sottoconto destinato alla concessione dei finanziamenti agevolati al settore privato ammontano a ad euro 105.226.061,12. Complessivamente, considerando le risorse disponibili e quelle già stanziate per la costituzione del fondo di garanzia di cui all'art. 27, la proposta non comporta, secondo la RT, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la non onerosità delle disposizioni, in considerazione delle risorse disponibili sul Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo e, con riguardo agli effetti sull'indebitamento netto, del carattere non standardizzato della garanzia di cui alla lettera a).

Appare comunque utile una conferma che le modifiche introdotte, anche con riguardo alla nuova destinazione del fondo di garanzia di cui all'art. 27, comma 3, lett. c) della legge n. 125 del 2014, non siano suscettibili di alterare l'impatto sui saldi scontato nei tendenziali in relazione alle risorse in questione.